Comune di
Montalto Uffugo

Provincia di Cosenza

Oggetto: Validazione del piano economico e finanaziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani presentato sulla base del metodo tariffario rifiuti di cui alla delibera 363/2021/R/RIF dell'Autorità di Regolazione Energia Reti Ambiente (ARERA) Tari 2022.

Il sottoscritto Dott. Sante Ivan Perrotta, Dottore Commercialista e Revisore Legale in Montalto Uffugo, Corso Italia 126, CF. PRRSTV70E23D086N, in virtù dello specifico incarico ricevuto in data 27/05/2022 con Determina n. 33 del Responsabile del Procedimento Dott. Angelo Baffa

Premesso che:

· l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti.

· Il nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti.

· Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale.

- la Deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il periodo regolatorio 2022-2025, disciplinando le regole e le procedure per le predisposizioni tariffarie del ciclo integrato dei rifiuti relative al secondo periodo regolatorio 2022-2025 e confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019/R/RIF, "… *basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni, e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale …"*;

- la Determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021;

Considerato che:

· I gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio o i documenti di riscossione della tariffa.

· Il nuovo metodo, che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, queste fasi:

spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

· Alle REGIONI competono, tra l'altro, la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento dei Piani regionali di gestione dei rifiuti e la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani;

· Il CONSIGLIO COMUNALE deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

· Il totale delle entrate tariffarie di riferimento è dato da somma delle entrate a copertura dei costi fissi e dei costi variabili riconosciuto dall'Autorità in continuità con il DPR n. 158/99 e determinato secondo criteri di efficienza, nonché di trasparenza e omogeneità, procedendo ad una riclassificazione degli oneri riconducibili alle singole attività del ciclo integrato che comprende:

spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani;

Considerato in particolare che:
· L'Articolo 6, comma 3, della deliberazione 443/2019 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
· La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Considerato che:
· L'art. 19 del MTR specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno:
- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
-il rispetto dell'equilibrio economico —finanziario del gestore.

· Spetta all'Ente territorialmente competente anche l'attività di verifica e validazione dei dati, trasmessi dalla Società GF Ambiente srl, società del gruppo Maggioli Spa.
Tutto ciò premesso in relazione al PEF nonché alla relativa documentazione e ai dati trasmessi dalla Società GF Ambiente srl, società del gruppo Maggioli Spa in data 27 maggio 2022.

Visti:
· Lo schema di dichiarazione di veridicità di cui all'appendice n. 3 dell'MTR;
· La relazione al PEF della Società GF Ambiente srl, società del gruppo Maggioli Spa;
· la Relazione di Accompagnamento al PEF dell'Ente.

Considerato che rispetto alla Società GF Ambiente srl, società del gruppo Maggioli Spa., il sottoscritto, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili all'ordinamento italiano, è qualificabile come soggetto terzo e può quindi validare il PEF, nell'ambito di ulteriori compiti aggiuntivi, sulla base del mandato ricevuto;
Acquisiti gli elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

VALIDA

per quanto di competenza, l'allegato piano economico e finanziario trasmesso dalla società GF Ambiente srl, società del gruppo Maggioli Spa e disposto in atti dal Comune di Montalto Uffugo, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Montalto Uffugo, lì 27 maggio 2022.

Dott. Sante Ivan Perrotta

